



TRIBUNALE DI CUNEO

Oggetto: proroga sino al 30.06.2026 della sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 per i decreti di archiviazione e i decreti penali di condanna;

sospensione temporanea sino al 30.6.2026 dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 per tutti gli atti per i quali il deposito telematico è stato previsto come obbligatorio a partire dal 1.01.2026

Il presidente del Tribunale

rilevato che ai sensi dell'art. 175 *bis*, comma 4, c.p.p. è consentito al Dirigente dell'Ufficio giudiziario di valutare i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici ancorché non certificati dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia e, in tal caso, di autorizzare la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

ritenuto che all'accertato malfunzionamento deve essere perequata la grave lentezza del sistema che appesantisce la procedura creando vistoso arretrato nei carichi affidati ai magistrati, situazione che legittima l'adozione del provvedimento di sospensione dell'applicativo malfunzionante, a cui consegue, a norma del co. 3 del richiamato art. 175 *bis* c.p., la possibilità per tutti i soggetti, sia all'interno dell'ufficio giudiziario che esterni, di ricorrere, per la redazione e il deposito, a modalità analogiche;

letto il provvedimento ex art. 175 *bis* c.p.p. assunto in data 31.03.2026 dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale con il quale è stata disposta, sino alla data del **30.6.2026**, la sospensione dell'uso di APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175 *bis* comma III c.p.p., con modalità analogiche (cd. 'doppio binario') anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è prevista l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione;

ritenuta l'opportunità di adottare un provvedimento speculare a quello adottato dall'Ufficio di Procura, condividendosi le argomentazioni e le criticità poste a fondamento dello stesso che, inevitabilmente, si riverberano anche sulla attività del Tribunale giustificato anche dall'esigenza di consentire ai magistrati e alle cancellerie di provvedere tempestivamente sulle istanze e sulle richieste rispettando i termini, spesso assai ridotti, previsti dalla legge, senza arrecare pregiudizio alla celere trattazione dei procedimenti, evitando, nel contempo, che nel medesimo fascicolo processuale vengano adottati provvedimenti con modalità differenti;

ritenuta, altresì, l'opportunità di prorogare alla medesima data (30.6.2026) la già disposta sospensione dell'applicativo anche per i decreti di archiviazione noti e per i decreti penali, permanendo le medesime ragioni già evidenziate dalla nota Ma.Grif. Tribunale trasmessa in data 19.1 u.s. e richiamata nel precedente provvedimento di sospensione adottato da questo ufficio in data 20.1.2026;

accertato e attestato, pertanto, per le ragioni richiamate in premessa, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0 stante le criticità poste dal Procuratore della Repubblica a fondamento del proprio provvedimento di sospensione ex art. 175 *bis* c.p.p. del 31.3.2026 e i gravi ritardi nella gestione degli altri provvedimenti sopra richiamati, situazione non certificata dal DGSIA,

dispone la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0. in via esclusiva a far data dall'adozione del presente provvedimento sino al **30.06.2026 per tutti gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 era stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in oggetto;**

dispone la proroga della sospensione per l'utilizzo in via esclusiva dell'applicativo 2.0 per i decreti di archiviazione ed i decreti penali di condanna, sino al **30.6.2026 (provv. ex art. 175 *bis* c.p.p. del Presidente del Tribunale di Cuneo del 20.1.2026).**

Come concordato con il Procuratore della Repubblica all'esito della riunione del tavolo congiunto tenutasi il 14.04.2026 (alla quale hanno partecipato il Presidente della Sezione Penale ed i due MAG.RIF del Tribunale, dr. BOETTI, e della Procura, dr.ssa LOMBARDI), si ritiene necessario istituire un gruppo di lavoro composto dai due MAG.RIF affinché procedano alla ricognizione e/o alla verifica del permanere delle criticità dell'utilizzo dell'applicativo e redigano una relazione, entro il 20 giugno 2026, circa gli sviluppi dell'applicativo indicato e sulle eventuali *performance* di funzionamento che possano giustificare una revoca del presente provvedimento ovvero, di converso, imporre la necessità di prorogarlo oltre alla scadenza indicata.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga immediatamente comunicata alla Presidente della Corte d'Appello di Torino, ai magistrati del settore penale del Tribunale, al R.I.D. del settore penale della Corte d'Appello di Torino, dei Responsabili delle cancellerie penali, della Procura della Repubblica in sede e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché pubblicato, con la debita in evidenza, sul sito di questo Tribunale.

Cuneo, 16 aprile 2026

Il presidente del Tribunale

(Amato)